RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/22/CEE DEL 10 MAGGIO 1993 RELATIVA AI SERVIZI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI VALORI MOBILIARI E DELLA DIRETTIVA 93/6/CEE DEL 15 MARZO 1993 RELATIVA ALL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E DEGLI ENTI CREDITIZI

Art. 33

Provvedimenti straordinari nei confronti di imprese di investimento comunitarie e banche comunitarie

In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB possono ordinare alle imprese stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita', nonche' ordinare la chiusura della succursale quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale, o quando risultino violazioni delle norme di comportamento emanate ai sensi dell'articolo 25, o quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei clienti. I provvedimenti previsti dal presente comma sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale. I provvedimenti e gli adempimenti del presente articolo competono alla Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, quando riguardano le banche comunitarie o le societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario.

Versione in vigore dal 1 settembre 1996, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
Estremi	Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415

Titolo	II — Crisi e sanzioni
Capo	I — Disciplina delle crisi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-415-1996/art-33-provvedimenti-straordinari-nei-confronti-di-imprese-di-investimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it